

**DETERMINAZIONE N. 36
DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

In data 30.12.2020

OGGETTO: Codice cig: **Z533011CA7** - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 €, per l'affidamento dell'incarico professionale di consulente HACCP per il servizio di refezione scolastica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 -

Premesso che si rende necessario affidare l'incarico professionale di consulente HACCP per il servizio di refezione scolastica;

Accertato che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Visti gli articoli:

36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;

1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;

3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Considerato che l'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 € alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Dato atto che:

per l'anno 2020 è stata effettuata una procedura selettiva per detto incarico professionale e nel contratto è stata prevista la possibilità di rinnovare l'incarico per gli anni successivi;

Rilevato che, per necessità, si deroga al principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016, vista il particolare oggetto della consulenza, considerato l'esiguo numero di operatori economici presenti nel settore e l'elevato grado di soddisfazione maturato al termine del precedente periodo di affidamento; dopo meticolosa verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dal dott. Mirko Del Gallo, affidatario dell'anno passato, in quanto il medesimo è in grado di fornire una consulenza rispondente alle esigenze della Società ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo;

Constatato che il dottor Mirko Del Gallo si è reso disponibile a proseguire nella consulenza di cui all'oggetto;

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo presunto di 1.000,00 €;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

che, per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Determinazione dell'Amministratore Unico nr. 36 del 30.12.2020

che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare la consulenza HACPP per il servizio di refezione scolastica per l'anno 2020;
- l'oggetto del contratto è il servizio di consulenza HACCP;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG **ZDB2BA134C**;

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali, per la modalità di consegna e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

**l'Amministratore Unico
DETERMINA**

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di consulenza HACCP per l'importo presunto di 1.000,00€ annui, iva esclusa al dottor Mirko Del Gallo;

Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

SGT Multiservizi Srl
Luciano Iezzi
Amministratore Unico

